

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2010.

**Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, recante «Norme sui passaporti»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, recante «Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio»;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla carta di identità delle tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e di carte valori;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69» in cui si prevede che il CNIPA assuma la denominazione di DigitPA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Viste le disposizioni in tema di ordinamento giudiziario e, in particolare, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge 30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e funzioni al personale di magistratura e al personale dell'amministrazione giudiziaria;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O., recante «Regole tecniche della Carta d'identità elettronica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;


Ravvisata l'opportunità di rilasciare al personale delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite che consenta anche l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Ravvisata la necessità di fissare contenuti e regole tecniche uniformi;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;



Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e definizione*

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (di seguito: Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale militare in attività di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.

Art. 2.

*Caratteristiche di sicurezza*

1. Il Modello ATe, in supporto plastico, con le caratteristiche grafiche di cui al modello riportato nell'allegato A, è dotato degli elementi fisici e logici di sicurezza e delle funzionalità, di cui all'allegato B, atti a consentire il controllo di autenticità del documento.

Art. 3.

*Validità e gestione ATe*

1. Il Modello ATe è valido cinque anni ed è rilasciato e gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all'allegato B.

Art. 4.

*Produzione*

1. Il Modello ATe viene prodotto secondo le modalità e le procedure previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, con criteri di sicurezza definiti nell'ambito dei parametri tipici della carta valori.

2. Le attività di produzione, rilascio e gestione del Modello ATe sono definite in un documento progettuale elaborato dall'amministrazione emittente, sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificità del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il documento progettuale di cui al comma 2 si ritiene approvato acquisito il parere obbligatorio di DigitPA anche sulla conformità dello stesso alla normativa vigente in materia di Carta nazionale dei servizi e firma digitale e sulla coerenza con le regole tecniche relative alla Carta d'identità elettronica.

Art. 5.

*Supporti informatici*

1. Il Modello ATe viene prodotto utilizzando i supporti informatici aventi le caratteristiche fisiche e logiche di cui all'allegato B.

2. Le caratteristiche fisiche e logiche dei supporti informatici assicurano la conformità con quanto previsto per l'utilizzo della Carta nazionale dei servizi e la Carta d'identità elettronica in materia di autenticazione ai servizi erogati in rete e alla firma digitale.

Art. 6.

*Particolari dati personali contenuti nel Modello ATe*

1. Per le funzionalità di cui all'art. 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005, il Modello ATe può contenere dati personali, anche biometrici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, per quanto concerne i dati sensibili, e fatto salvo, per il Ministero della difesa e per il personale del Corpo della guardia di finanza, quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 7.

*Pubblicazione documentazione*

1. La documentazione dettagliata degli standard tecnologici utilizzati dal Modello ATe per espletare le funzionalità definite nel documento progettuale di cui all'art. 4, comma 2, è pubblicata sul sito istituzionale di DigitPA.

2. Qualora l'amministrazione emittente ravvisi elementi ritenuti non idonei alla diffusione nella documentazione di cui al comma 1, chiede a DigitPA di non pubblicare gli elementi stessi.

Art. 8.

*Norme transitorie*


1. Le tessere di riconoscimento già realizzate o emesse alla data del presente decreto dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, ivi incluse quelle rilasciate dall'Arma dei carabinieri, e dal Corpo della guardia di finanza sono valide a tutti gli effetti di legge fino alla loro naturale scadenza o revoca.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 24 maggio 2010

p. Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro  
per la pubblica amministrazione  
e l'innovazione  
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010  
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 49




Caratteristiche grafiche  
delle tessere di riconoscimento  
rilasciate  
dalle Amministrazioni  
dello Stato



## Indice

- 1. DESCRIZIONE DELLA CARTA .....
- 2. LAYOUT FRONTE .....
- 3. LAYOUT RETRO.....



## 1. Descrizione della carta

La carta riporta uno sfondo di sicurezza su cui vengono stampate nella Fase di Personalizzazione le informazioni specifiche del Titolare (es. nome, cognome,...) o della carta (es. data di scadenza,...).

Le informazioni stampate nella Fase di Personalizzazione vengono identificate mediante degli indicatori (Label).

Allo scopo di facilitare l'identificazione del titolare le Tessere di Identificazione devono mantenere un aspetto uniforme ed un set minimo di informazioni comuni. Un certo grado di flessibilità è consentito alle amministrazioni emittenti, che possono decidere di inserire o meno alcuni dati opzionali, oppure di definire, all'interno di zone dedicate, dei dati specifici dell'amministrazione stessa.

Sul fronte della carta vengono scritte le informazioni più importanti ai fini di una rapida identificazione del titolare e della determinazione della validità della carta. Questi dati vengono chiamati Dati Identificativi Primari.

Alcuni di questi dati sono obbligatori per tutte le Amministrazioni, altri sono opzionali.

### Dati identificativi primari obbligatori

Dati relativi al titolare:

- Fotografia
- Nome
- Cognome
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Sesso
- Cittadinanza

Dati relativi alla carta:


- Numero identificativo della tessera
- Data di Scadenza
- Data di Rilascio
- Autorità rilasciante

### Dati identificativi primari opzionali:

Dati relativi al titolare

- Categoria
- Grado

Oltre a questi dati, sul fronte della carta sono presenti la firma del titolare e dell'autorità rilasciante, oltre ai primari elementi di sicurezza fisica della carta stessa.



Sul retro vengono riportati i Dati Identificativi Secondari, anche questi divisi tra obbligatori ed opzionali:

**Dati identificativi secondari obbligatori:**


Statura  
Occhi  
Capelli  
Comune di residenza  
Indirizzo di residenza

**Dati identificativi secondari opzionali:**

Codice Fiscale

I dati definiti dalle singole Amministrazioni vengono posizionati sul retro della carta, in aree appositamente specificate.


Sul retro della carta viene stampata una zona a lettura ottica (MRZ) conforme allo standard ICAO 9303.




## 2. Layout Fronte

### Campi sul fronte della carta

- Campo F1:** Bandiera della Repubblica Italiana, elementi di sicurezza OVI (Optical Variable Ink)
- Campo F2:** Primo rigo: “Repubblica Italiana”; secondo rigo: nome dell’Amministrazione Rilasciante
- Campo F3:** Ologramma di sicurezza con lo stemma della Repubblica Italiana, numero identificativo della tessera
- Campo F4:** Fotografia del titolare
- Campo F5:** Elemento grafico circolare di sicurezza della foto
- Campo F6:** Dati identificativi primari obbligatori:  
 Nome  
 Cognome  
 Luogo di nascita  
 Data di nascita  
 Sesso  
 Cittadinanza  
 Data di Scadenza  
 Data di Rilascio  
 Rilasciato da
- Dati identificativi primari opzionali:**  
 Categoria  
 Grado
- Campo F7:** Firma Titolare
- Campo F8:** Firma Autorità rilasciante, Elemento grafico opzionale




Modello ATe – Campi sul fronte della carta



<b>REPUBBLICA ITALIANA</b> MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	
	<b>NOME</b> <b>GIOVANNI BATTISTA</b>
	<b>COGNOME</b> <b>SIGNIFICATIVO</b>
	<b>NATO A</b> <b>SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)</b>
	<b>NATO IL</b> <b>13/01/2009</b>
	<b>CITTADINANZA</b> <b>ITA</b> <b>SESSO</b> <b>M</b>
	<b>RILASCIATO IL</b> <b>13/01/09</b> <b>SCADE IL</b> <b>12/01/14</b>
	<b>RILASCIATO DA</b> <b>UFFICIO DEL PERSONALE</b>
	<b>CATEGORIA</b> <b>IMP.</b> <b>GRADO</b> <b>SEMPLICE</b>
<b>FIRMA DEL TITOLARE</b>	<b>FIRMA DELL'AUTORITÀ RILASCIANTE</b>

Modello ATe – Esempio di personalizzazione del fronte





### 3. Layout Retro

#### Campi sul retro della carta

**Campo R1:** Dati identificativi secondari obbligatori:


Statura  
Occhi  
Capelli  
Comune di residenza  
Indirizzo di residenza

Dati identificativi secondari opzionali:


Codice Fiscale

**Campo R2:** Dati opzionali relativi all'Amministrazione emittente (definiti in fase di progetto)

**Campo R3:** Machine Readable Zone (MRZ) secondo lo standard ICAO 9303



Modello ATe – Campi sul retro della carta



**STATURA 1,87 OCCHI MARRONI CAPELLI CASTANI GR. SANG. ABRH+**  
**RESIDENZA VIA DELLA TENUTA DI TORRENONA, 1256**  
**COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
**COD. FISC. RSSMRA21C20F839M**




**OPZIONALE 1**  
**OPZIONALE 2**  
**OPZIONALE 3**  
**OPZIONALE 4**


**ITAITA1234567<7CRV1234567890<<**  
**0101038<16M3112059ITA<I<32<<<6**  
**ROSSI<ANTONIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<**

Mod. ATe

Modello ATe – Esempio di personalizzazione del retro della carta




Regole tecniche e di sicurezza  
relative alle tessere  
di riconoscimento rilasciate  
dalle amministrazioni  
dello Stato



# Indice

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO .....	
<b>2.</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	
<b>3.</b>	<b>LE CARATTERISTICHE DELLA CARTA.....</b>	
3.1	UTILIZZO DELL'ATE .....	
3.2	CARATTERISTICHE FISICHE DELLA CARTA .....	
3.2.1	<i>Sicurezza del supporto fisico .....</i>	
3.2.2	<i>Numerazione di serie.....</i>	
3.2.3	<i>Layout della carta.....</i>	
3.2.4	<i>Machine Readable Zone (MRZ) .....</i>	
3.3	UTILIZZO DELLA CARTA COME STRUMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI .....	
3.3.1	<i>Microprocessore.....</i>	
3.3.2	<i>Struttura delle informazioni nel microprocessore.....</i>	
3.3.3	<i>Utilizzo di funzionalità contactless.....</i>	
<b>4.</b>	<b>IL CIRCUITO DI EMISSIONE .....</b>	
4.1	MODELLO DEL CIRCUITO DI EMISSIONE .....	
4.1.1	<i>Attività di produzione .....</i>	
4.1.2	<i>Attività di registrazione .....</i>	
4.1.3	<i>Verifica dei dati identificativi ed allineamento anagrafi.....</i>	
4.1.4	<i>Generazione del certificato di autenticazione .....</i>	
4.1.5	<i>Attività di personalizzazione.....</i>	
4.1.6	<i>Attività di rilascio .....</i>	
4.1.7	<i>Interdizione della carta .....</i>	
4.2	MODALITÀ DI CONNESSIONE AL CENTRO NAZIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI .....	
4.3	LA GESTIONE DELL'ATE.....	
4.4	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CIRCUITO DI EMISSIONE DELL'ATE .....	
4.4.1	<i>Produttori .....</i>	
4.4.2	<i>Ente emittitore .....</i>	
4.4.3	<i>Certificatori.....</i>	
4.4.4	<i>Struttura del certificato di autenticazione e interoperabilità con la CIE.....</i>	
<b>5.</b>	<b>MISURE DI SICUREZZA .....</b>	
<b>6.</b>	<b>SERVIZI EROGABILI .....</b>	
6.1	LA FIRMA DIGITALE .....	
6.1.1	<i>I certificati dell'ATE .....</i>	
6.1.2	<i>Struttura del certificato di autenticazione e interoperabilità con la CIE.....</i>	
6.2	I DATI BIOMETRICI .....	




## 1. Introduzione

### 1.1 Scopo del Documento

Il presente documento definisce i requisiti e le caratteristiche tecniche delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 realizzate con modalità elettroniche.

Definisce inoltre gli attori e le interazioni necessarie per l'emissione di tali documenti.



## 2. Definizioni

### Tessera di riconoscimento – Modello AT elettronico.

*Il documento di riconoscimento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 e realizzate con modalità elettroniche.*

Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. All'esterno contiene gli elementi necessari per l'identificazione a vista.

Acronimo **ATe**

### Carta d'Identità Elettronica

*Documento di riconoscimento personale a fini di Polizia rilasciato dal comune su supporto informatico*

Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. All'esterno contiene gli elementi necessari per l'identificazione a vista.

Acronimo **CIE**

### Carta Nazionale dei Servizi

*Documento informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, con la finalità di identificare in rete il titolare della carta*

Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete.

Acronimo **CNS**

### DigitPA (già Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)

*Approva il documento progettuale elaborato dall'Amministrazione emittente di concerto con quanto stabilito nell'articolo 4 del decreto.*

E' l'amministrazione che garantisce tramite un parere obbligatorio la conformità del documento progettuale a requisiti di congruità tecnico-economica, garantendo anche la conformità dello stesso alla normativa vigente in materia di CNS e firma digitale

### Certificato di autenticazione

*L'attestato elettronico che garantisce l'autenticità del circuito che ha emesso il modello ATe.*

Certificato X509 v3 della carta, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Acronimo **Cda**

### Certificato di firma

*L'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare la firma elettronica al titolare e conferma l'identità del titolare stesso*

Si tratta di un certificato X509 v3, emesso da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n.10 del 23 gennaio 2002, che può essere utilizzato per la verifica delle firme digitali emesse in aderenza alla vigente normativa.

Acronimo **Cdf**



**Certificatore**

*Ente che presta servizi di certificazione delle informazioni necessarie per l'autenticazione o per la verifica delle firme elettroniche*

Si tratta di enti abilitati a prestare servizi di certificazione in base all'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Acronimo **Ce**

**Ente emittitore**

*Ente responsabile della formazione e del rilascio del Modello AT elettronico.*

È la Pubblica Amministrazione che rilascia il Modello AT elettronico ed è responsabile della sicurezza del circuito di emissione e del rilascio della carta, garantendo la corretta gestione del ciclo di vita dell'ATe. Provvede alla realizzazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATe di concerto con IPZS.

Acronimo **EE**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

*Ente responsabile dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto e delle pubblicazioni ufficiali (DM 5 marzo 2004).*

**PIN utente**

*PIN utilizzato per l'accesso alle funzioni dell'ATe*


È il PIN, necessario al titolare per attivare le operazioni di autenticazione in rete, che viene consegnato dall'ente emittitore con meccanismi di sicurezza.

**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**

*Azienda che esegue le fasi di produzione dell'ATe con metodi di sicurezza e qualità produttiva tipici della carta valori.*

È l'azienda che provvede alla fornitura ed all'inizializzazione delle carte a microprocessore, predispone opportunamente gli spazi dedicati alla firma digitale, agli elementi biometrici. Provvede alla personalizzazione del documento. Partecipa alla redazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATe insieme all'Ente Emittitore. Può supportare su esplicita richiesta l'Ente Emittitore nell'attuazione di progetti di gestione e diffusione dell'ATe.

Acronimo **IPZS**



### 3. Le caratteristiche della carta

#### 3.1 Utilizzo dell'ATe

Il documento di riconoscimento qui definito, e denominato "Modello ATe", viene utilizzato per:

- Identificazione a vista del titolare
- Autenticazione in rete
- Firma digitale
- Altre funzionalità definite dall'amministrazione emittente

Il modello ATe consente l'identificazione a vista del titolare. Per questo scopo, la carta viene dotata di elementi di sicurezza contro la duplicazione e la contraffazione. Per poter agevolare l'utilizzo come documento valido per l'espatrio, il modello ATe viene dotato di una zona leggibile in maniera automatica (MRZ – Machine Readable Zone). Le caratteristiche fisiche della carta vengono definite nel paragrafo 3.2.

Il modello AT elettronico (ATe) in base a quanto stabilito dall'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Le caratteristiche del chip a contatti e dei dati per le funzionalità di accesso in rete sono descritte nel paragrafo 3.3.

L'ATe è predisposto per ospitare il servizio di firma digitale, fornendo al titolare la possibilità di sottoscrivere documenti elettronici secondo la normativa vigente in materia. Il servizio di firma digitale viene gestito come indicato nel paragrafo 6.1.


Per particolari esigenze di sicurezza fisica o logica dell'amministrazione emittente possono essere utilizzate informazioni biometriche come le impronte digitali o il volto del titolare dell'ATe. L'utilizzo di tali informazioni avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e come descritto al paragrafo 6.3.

L'ATe è opzionalmente dotata di funzionalità contactless, ad esempio per applicazioni di controllo accessi, come descritto al paragrafo 3.3.3.

#### 3.2 Caratteristiche fisiche della carta

L'ATe è una smart card con un supporto fisico costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da elementi elettronici, come specificato appresso.

Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.





Devono essere fatti salvi i vincoli imposti dagli standard internazionali sulle smart card, con particolare riferimento alle norme che regolamentano i Documenti di Identità International Standards Organization (ISO)/IEC 7816-1-2.

Le dimensioni nominali dovranno essere di 53,98 x 85,6 mm come specificato nella norma ISO/IEC 7810: 2003 per la carta di tipo ID-1. La tolleranza, nelle dimensioni, è quella definita dalla norma stessa.

Lo spessore dell'ATE, compresi i film di protezione, dovrà essere conforme alla norma ISO/IEC 7810: 2003.

L'ATE sarà costituito da materiali plastici compatibili con gli strumenti tecnologici in essa contenuti, nonché con i sistemi di personalizzazione utilizzati per la sua compilazione.

L'ATE, per un uso normale nel periodo di validità, dovrà rispondere alle specifiche definite:

- nella norma ISO/IEC 7810: 2003 relativamente a: deformazioni, tossicità, resistenza ad agenti chimici, stabilità dimensionale ed inarcamento con temperatura e umidità, inarcamento con l'uso, infiammabilità e durata.
- nella norma ISO/IEC 11693 per la contaminazione, per la trasmissione della luce attraverso lo spessore della carta e per la resistenza agli agenti atmosferici ed ai test di compatibilità con l'ambiente.

Per quanto attiene alla presenza del microchip la CIE, per un uso normale durante il periodo di validità, deve rispondere alle specifiche definite nella norma ISO/IEC 7816-1.

### 3.2.1 Sicurezza del supporto fisico


Il documento deve garantire la sicurezza dell'identificazione a vista, sia attraverso il semplice esame visivo, sia mediante strumentazione specifica. Per questo motivo, viene dotato di specifici elementi di sicurezza, classificati in quattro livelli:

Livello 1 (L1): sono tutti gli elementi di sicurezza visibili ad occhio nudo, esaminabili in pochi secondi da parte di personale non specializzato: sfondo di sicurezza multicolore, microscrittura, elementi OVD (Optical Variable Device), inchiostri otticamente variabili (OVI – Optical Variable Ink);

Livello 2 (L2): sono gli elementi di sicurezza verificabili con strumenti portatili utilizzabili da personale non specializzato: inchiostri fluorescenti all'ultravioletto;

Livello 3 (L3): sono gli elementi di sicurezza per la cui verifica sono necessari strumenti e personale specializzati

Livello 4 (L4): elementi speciali di sicurezza per la tracciatura



### 3.2.2 Numerazione di serie

La numerazione del documento è realizzata con sistema ad incisione laser sul fronte del documento.

### 3.2.3 Layout della carta

Il layout dell'ATE è unico per tutte le Amministrazioni, come specificato nell'Allegato A

### 3.2.4 Machine Readable Zone (MRZ)

Sul retro del documento è presente un testo formattato per la lettura ottica (OCR), secondo quanto prescritto dallo standard ICAO 9303.

## 3.3 Utilizzo della carta come strumento di accesso ai servizi

Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la carta contiene le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

La carta è quindi dotata di un chip a contatto che espone le interfacce specificate dalle norme che regolano la Carta Nazionale dei Servizi.


### 3.3.1 Microprocessore

E' richiesta una memoria EEPROM dalla capacità (intesa come spazio disponibile per i dati) non inferiore a 32 Kbyte.

Il microprocessore deve essere conforme agli standard della serie ISO/IEC 7816 di pertinenza e comunque deve rispettare le specifiche del sistema operativo (APDU) e della struttura interna dei dati del microprocessore (file system) pubblicate sul sito di DigitPA.

In particolare il microprocessore deve avere almeno le seguenti caratteristiche generali:

- capacità crittografiche RSA ad almeno 1024 bit e comunque non inferiori a quelle previste per la CNS;
- capacità crittografiche simmetriche 3DES a 128 bit;
- possibilità di generare chiavi RSA all'interno del microprocessore;
- possibilità di caricare chiavi private RSA mediante procedure di sicurezza adeguate;
- possibilità di uso del Secure Messaging in conformità allo standard ISO/IEC 7816;
- conformità alla normativa di riferimento per la firma digitale;
- capacità di ritenzione dei dati di almeno 10 anni;
- numero di cicli di scrittura maggiore di 100.000.




### 3.3.2 Struttura delle informazioni nel microprocessore

Il file system è conforme con quanto indicato dalle stesse norme. In particolare, il file elementare dei dati personali è codificato secondo le modalità previste per la Carta d'Identità Elettronica con le definizioni specifiche seguenti:

Dato	MOV	Dimensione Max	Descrizione
Emettitore	M	4	Indicazione dell'emittitore
Data di emissione del documento	M	8	Formato GGMMAAAA
Data di scadenza del documento	M	8	Formato GGMMAAAA
Cognome	M	80	
Nome	M	86	
Data di Nascita	M	8	Formato GGMMAAAA
Sesso	M	1	'M' maschile, 'F' femminile
Statura (cm)	O	3	Presente per compatibilità CIE
Codice fiscale	M	16	
Cittadinanza (codice)	O	3	Presente per compatibilità CIE
Comune di Nascita	M	4	
Stato estero di Nascita	O	4	Presente per compatibilità CIE
Estremi atto di nascita	O	10	Assente
Comune di residenza al momento dell'emissione	M	6	
Indirizzo di residenza	O	80	
Eventuale annotazione in caso di non validità del documento per l'espatrio	M	0	Assente

**Tabella 2- Definizione Dati Personali**

I campi obbligatori (M), opzionali (O) e vuoti (V) sono indicati nella colonna MOV.




### 3.3.3 Utilizzo di funzionalità contactless

Opzionalmente, e senza alterare le funzionalità di autenticazione in rete e di firma digitale, la carta può gestire la trasmissione dati a radiofrequenza (contactless), per applicazioni specifiche all'amministrazione (es. controllo accessi).

Gli standard di riferimento sono l'ISO 14443 per le proximity card e l'ISO 15693 per le vicinity card.

La definizione del dettaglio dei protocolli applicativi viene lasciata al singolo progetto.



## 4. Il circuito di emissione

Possono emettere l'ATe le pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.


La pubblica amministrazione che intende emettere l'ATe è responsabile:

- della correttezza dei dati identificativi memorizzati nella carta e nel certificato di autenticazione,
- della correttezza del codice fiscale memorizzato nella carta e riportato nel certificato di autenticazione,
- della sicurezza delle fasi di produzione, inizializzazione, distribuzione ed aggiornamento/ritiro della carta.

**Ai sensi dell'articolo 8** del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, è cura dell'Ente emittitore inviare i dati identificativi al Ministero dell'interno, CNSD per l'eventuale aggiornamento dell'INA, con modalità e formati definiti da apposita circolare del Ministero dell'interno.

### 4.1 Modello del circuito di emissione

Di seguito sono illustrate le attività funzionali da realizzare per emettere le carte ATe. Tali attività non sono descritte in modo temporale e l'Ente emittitore potrà definire quelle modifiche che ne rendono più semplice l'attuazione. In ogni caso rimangono di responsabilità esclusiva dell'Ente emittitore il riconoscimento e il rilascio dell'ATe.



Fase	Attività	Descrizione
1	Individuazione servizi ed infrastruttura	L'ente emittitore analizza ed individua i servizi da rendere disponibili in rete mediante ATe. Attiva IPZS e un certificatore accreditato se intende utilizzare la firma digitale.
2	Avviamento del processo di emissione	L'ente emittitore concorda con IPZS l'avviamento del processo di emissione.
3	Produzione dell'ATe	L'IPZS esegue le fasi di produzione ed inizializzazione seguendo le specifiche definite nel presente documento e nel sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Le carte sono consegnate in modalità protetta all'ente emittitore.
4	Registrazione degli utenti	L'ente emittitore identifica, attraverso un documento di riconoscimento, il cittadino ed attiva la procedura di emissione ATe, o in maniera autonoma o rivolgendosi a strutture delegate.
5	Verifica dati identificativi	L'ente emittitore effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi, direttamente o tramite struttura delegata, con il CNSD del Ministero dell'Interno.
6	Generazione del certificato ATe	Un certificatore accreditato, scelto dall'Ente emittitore rilascia il certificato che attesta l'autenticità delle informazioni associate ai dati di autenticazione. L'eventuale colloquio tra l'ente emittitore ed il certificatore avviene in modalità protetta.
7	Personalizzazione dell'ATe	L'ente emittitore, mediante IPZS, esegue la personalizzazione dell'ATe, inserendo i dati personali del cittadino ed il certificato di autenticazione, stampa gli stessi sulla carta; produce il PIN ed il PUK necessari all'utilizzo dell'ATe in rete e della eventuale firma digitale. Ove previsto aggiunge i servizi opzionali.
8	Consegna dell'ATe	L'ente emittitore, tramite strutture proprie o esterne, consegna l'ATe al titolare. L'ente emittitore illustra al titolare le modalità di uso della carta e le procedure che dovranno essere utilizzate in caso di problemi. Fornisce al titolare un numero telefonico per l'assistenza (call center) ed il numero telefonico per la sospensione o revoca.
9	Gestione dell'ATe	L'ente emittitore provvede alla gestione dell'ATe emesse predisponendo le strutture per l'assistenza agli utenti, la gestione dei malfunzionamenti e l'eventuale sostituzione o rinnovo delle carte in scadenza. Per le funzioni di gestione delle carte l'ente può avvalersi di strutture delegate. L'eventuale software consegnato al cittadino deve garantire l'interoperabilità con la CIE.
10	Ritiro dell'ATe	L'ATe può essere ritirato per rinnovo a seguito di problemi di funzionamento della smart card o dopo aver raggiunto il naturale termine di scadenza. L'ente emittitore è responsabile del suo ritiro prima dell'emissione di una nuova carta o del suo rinnovo.

**Tabella 3 – Funzioni relative all'emissione e gestione dell'ATe**

Nei successivi paragrafi si descrivono le attività di maggiore complessità.


#### 4.1.1 Attività di produzione

Il processo di produzione prevede la produzione della carta plastica e la sua inizializzazione tramite la generazione del file system e la creazione delle condizioni per controllare l'accesso ai file.

L'operazione di Inizializzazione è finalizzata a produrre in maniera sicura delle carte che siano pronte ad essere personalizzate, ossia risultino in uno stato definito "Attivate".

#### 4.1.2 Attività di registrazione

Consiste nell'identificazione del titolare attraverso un documento di riconoscimento valido. Le modalità applicate per questa attività sono sotto la responsabilità dell'ente emittitore.



#### 4.1.3 Verifica dei dati identificativi ed allineamento anagrafi

Prima di personalizzare l'ATe l'ente emittitore verifica i dati identificativi, direttamente o tramite struttura delegata, mediante il sistema informativo del Ministero dell'Interno – Centro Nazionale dei Servizi Demografici.

#### 4.1.4 Generazione del certificato di autenticazione

Le informazioni anagrafiche ottenute in fase di registrazione congiuntamente con la chiave pubblica generata in fase di personalizzazione, sono utilizzate dal Certificatore per generare il certificato di autenticazione, secondo le specifiche definite dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicate sul sito dello stesso Centro.

#### 4.1.5 Attività di personalizzazione

La personalizzazione delle carte è condotta dall'ente emittitore anche per mezzo di strutture esterne.

Nel corso dell'attività di personalizzazione, vengono inserite le informazioni utente necessarie per l'identificazione in rete e per gli altri servizi previsti.

Viene inoltre generato il PIN utente ed il PUK, utilizzabile per lo sbocco della carta nel caso di iterata digitazione errata del PIN. Il PIN ed il codice PUK sono stampati in buste retinate atte a garantire la riservatezza di tali informazioni.


#### 4.1.6 Attività di rilascio

In questa fase l'ATe viene consegnato al titolare dopo averne verificata l'identità, unitamente alla busta contenente il PIN ed il codice PUK. L'ente emittitore deve illustrare al titolare le modalità di uso della carta e le procedure che dovranno essere utilizzate in caso di anomalie o disservizi. Deve fornire al titolare un numero telefonico per l'assistenza ed il numero telefonico per la sospensione o revoca.

#### 4.1.7 Interdizione della carta

Le procedure da seguire per l'interdizione dell'ATe sono contenute nel manuale operativo pubblicato dall'amministrazione emittente.

Le liste di revoca dei certificati di autenticazione sono gestite dal corrispondente certificatore accreditato secondo le modalità utilizzate per la firma digitale.



## 4.2 Modalità di connessione al Centro Nazionale dei Servizi Demografici

L'interconnessione al CNSD è realizzata attraverso la porta applicativa di accesso ai servizi del CNSD.

L'interconnessione al CNSD avverrà sul backbone INA/SAIA attraverso la porta applicativa di accesso del CNSD secondo le seguenti modalità:

- tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
- tramite altre reti a cui sono connesse le amministrazioni locali;
- tramite rete Internet.

Le modalità di interconnessione al CNSD, al fine della verifica dei dati identificativi dovranno essere conformi a quanto definito dal decreto 8 novembre 2007 e successive modifiche recante "Regole tecniche della carta d'identità elettronica".

## 4.3 La gestione dell'ATe

L'ente emittitore è responsabile della gestione del circuito di emissione che a lui fa capo. L'ente dovrà definire le procedure di gestione, personalizzazione e rilascio degli ATe e descriverle in un apposito manuale operativo reso disponibile ai titolari.


L'ente emittitore predispone altresì, eventualmente avvalendosi di terzi, le strutture per l'assistenza agli utenti, la gestione dei malfunzionamenti e l'eventuale sostituzione o rinnovo delle carte in scadenza.

L'ente emittitore che emette gli ATe è responsabile di definire un servizio di "contact center" per l'assistenza, nonché la revoca o sospensione degli ATe.

L'ente emittitore può procedere al rinnovo dell'ATe a seguito di problemi di funzionamento della smart card, di furto, smarrimento o per il fatto che questa ha raggiunto il naturale termine di scadenza, in tal caso è responsabile della revoca automatica dell'ATe prima dell'emissione di una nuova carta o del suo rinnovo.

L'ente emittitore ha la facoltà di procedere di propria iniziativa alla revoca dell'ATe; in tal caso ha l'obbligo di avvertire il titolare esplicitando le motivazioni della revoca.

Gli enti che erogano servizi accessibili tramite ATe, dovranno consentire l'utilizzo degli stessi mediante CIE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno del 8 novembre 2007, e successive modifiche, recante "Regole tecniche della carta d'identità elettronica".





## 4.4 Requisiti per la partecipazione al circuito di emissione dell'ATe

### 4.4.1 Produttori

Ai fini della sicurezza dell'intero circuito di emissione, i fornitori di smart card che intendono offrire i propri servizi agli enti emittitori per le fasi di inizializzazione delle smart card, devono rispettare le specifiche previste nel presente documento.

In particolare, i fornitori sono vincolati al rispetto delle specifiche del sistema operativo (APDU) e della struttura interna della carta (file system) pubblicate sul sito del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sul sito della Carta d'Identità Elettronica.


### 4.4.2 Ente emittitore

Gli enti emittitori devono rispettare caratteristiche di qualità e di affidabilità tali da garantire la sicurezza dell'intero circuito.

In particolare devono:

- Definire le procedure del sistema di emissione e gestione dell'ATe in modo conforme alle specifiche di qualità previste dalla norma ISO 9000/2000 e successive modifiche;
- realizzare l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza nella gestione dell'intero ciclo di vita dell'ATe;
- definire modalità di interazione con i produttori ed i certificatori che forniscano adeguate garanzie di affidabilità e sicurezza;
- predisporre un manuale operativo che evidenzi le procedure seguite per la gestione di tutte le fasi del processo di emissione e di gestione dell'ATe;
- predisporre un manuale utente che illustri le modalità d'uso dell'ATe, i modi per usufruire dei servizi in rete e le procedure da seguire in caso di smarrimento, furto o timore di compromissione della carta;
- organizzarsi in modo da costituire il riferimento per ogni problema di funzionalità, disponibilità o sicurezza del circuito di emissione, rendendo disponibile un recapito telefonico costantemente attivo;
- predisporre il piano della sicurezza relativo all'intero circuito di emissione.

L'ente emittitore mantiene la responsabilità della sicurezza del circuito di emissione e del rispetto delle normative vigenti in merito alla tutela dei dati personali.



#### 4.4.3 Certificatori


Possono operare come emettitori dei certificati di autenticazione dell'ATe esclusivamente i certificatori accreditati di cui all'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 , n. 82.

Tali soggetti devono operare in aderenza alle vigenti norme che regolano l'emissione e la gestione dei certificati qualificati.

I certificatori che rilasciano certificati di autenticazione per l'ATe sono iscritti in un elenco consultabile in via telematica, tenuto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Questo elenco è lo stesso che contiene le informazioni inerenti i certificatori che rilasciano certificati di autenticazione per l'ATe.

#### 4.4.4 Struttura del certificato di autenticazione e interoperabilità con la CIE

La struttura del certificato di autenticazione, l'interoperabilità con la CIE e le relative modalità di aggiornamento sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web di DigitPA.




## 5. Misure di sicurezza

Poiché l'ATe è da considerare carta valori il supporto informatico deve essere prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Tutte le misure di sicurezza adottate da IPZS, nel caso che esso sia su delega dell'amministrazione l'ente emittitore, sono concordate con l'amministrazione stessa. In particolare devono essere oggetto di specifico accordo le modalità di:

- trasmissione delle anagrafiche dei titolari;
- trattamento dei dati personali dei titolari;
- caricamento delle informazioni inerenti la firma digitale;
- caricamento delle informazioni di tipo biometrico;
- caricamento delle informazioni per eventuali servizi installati nell'ATe.



## 6. Servizi erogabili

### 6.1 La firma digitale

L'ATe può essere predisposto per le funzionalità di firma digitale. L'ente responsabile della certificazione delle chiavi di firma è stabilito dall'ente emittitore nell'ambito del circuito di emissione;

L'ente emittitore o di struttura da questi delegata ha il compito di predisporre una procedura atta a far sì che il titolare dell'ATe possa disporre della firma digitale al momento del rilascio della carta. La firma può essere attivata in un secondo momento.

La predisposizione della smart card per la firma digitale può avvenire utilizzando altre procedure che garantiscano l'aggiornamento del file system in conformità alla certificazione di sicurezza ISO/IEC 15408 (Common Criteria), ITSEC o equivalente della stessa smart card.

#### 6.1.1 I certificati dell'ATe

L'ATe contiene un certificato di autenticazione della carta utilizzato per tutte le funzioni di riconoscimento in rete e che, in combinazione con il PIN utente, permette l'utilizzo dei servizi in rete da parte del titolare. Tra le informazioni, il certificato contiene anche, nel campo common name, il codice fiscale del titolare.

L'ATe, nel caso in cui venisse installato il servizio di firma digitale, contiene almeno un certificato di firma digitale conforme alla normativa vigente in materia.

Ulteriori certificati possono essere aggiunti purché non siano alterate le funzionalità degli altri certificati installati.

#### 6.1.2 Struttura del certificato di autenticazione e interoperabilità con la CIE

La struttura del certificato di autenticazione, l'interoperabilità con la CIE e le relative modalità di aggiornamento sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web di DigitPA.

### 6.2 I dati biometrici

I dati biometrici presenti sull' ATe sono prelevati e memorizzati secondo procedure che garantiscono la protezione dei dati personali. Essi sono inseriti nel file system dell'ATE a discrezione dell'ente emittitore per specifici scopi di sicurezza dell'amministrazione stessa.

In ogni caso è fatto divieto all'ente emittitore di memorizzare in banche dati le informazioni biometriche prelevate ai titolari dell'ATE.

La scelta della rappresentazione informatica dei dati biometrici deve essere conforme al documento "Linee guida per la rappresentazione informatica dei dati biometrici nelle carte elettroniche della pubblica amministrazione" pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale di DigitPA.

